



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 del 27-04-2021

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER LANNO DI IMPOSTA 2021. CONFERMA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:10 nella Sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede la seduta il Sindaco Carmine De Fazio

All'appello risultano

De Fazio Carmine	P	Zaccaria Gianluca	A
Ciriello Paolo	A	De Micco Antonio	P
Sciarrillo Riccardo	P	Zaccaria Ferdinando	A
Cosentino Antonio	P	De Stefano Antonio Mariano	P
Zaccaria Giuseppe	A	De Sapio Pellegrino	P
Renna Marco	P		

Assiste il Segretario Comunale Anna Mutascio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmine De Fazio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER ANNO DI IMPOSTA 2021. CONFERMA

Il Sindaco – Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012,

con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la deliberazione di C. C. n. 9/2000 con la quale si fissava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 %;

Dato atto che l'aliquota è stata applicata allo 0,4% per gli anni dal 2003 al 2007;

Vista la deliberazione di C. C. n. 7/2008, con norma regolamentare, si stabiliva di determinare la suddetta aliquota nella misura dello 0,6% per l'anno 2008, operando una variazione in aumento dello 0,2% sull'aliquota applicata per l'anno 2007;

Dato atto che l'aliquota è stata confermata per gli anni dal 2007 al 2019

Richiamato l'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,6% punti percentuale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 e s. m. i., ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

- il decreto del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. serie generale n.13 del 18.01.2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021;

- il D. L. "Sostegni" approvato dal Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 marzo 2021 con cui si è prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021.2023 al 30 aprile 2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i.;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- la L. 27 dicembre 2020, n. 178;

Con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI CONFERMARE** l'addizionale comunale dell'aliquota di compartecipazione comunale I.R.P.E.F. di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, per l'anno 2021, nella misura di **0,6 punti percentuali**;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs 267/2000, costituisce allegato al Bilancio finanziario 2021/2023, in corso di approvazione;
4. **Di delegare** il Responsabile Finanziario – Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, così come modificato dall'art. 15 Bis. del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019;
5. **Di dare mandato** al Responsabile Finanziario – Tributi per l'adozione degli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare, con la seguente votazione: presenti n. 7, favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De Fazio Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mutascio Anna

Prot. n. 191 li 28-04-2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì, 28-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Mar.Ilo Saverio Zaccaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/00:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dec. Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 27-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Mutascio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant'Angelo a Scala 28-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Mutascio